

AFFARE ASSEGNATO N. 873  
*sul rilancio del comparto archivistico*

. L'Assemblea ICA del prossimo settembre ha come tema generale di discussione "Bridging the gap" e tra i gaps da superare, al primo posto, c'è:

Archives bridging the democracy gap. Managing records and preserving archives afford a way of bringing citizens and institutions closer together; increasing dialogue between governments, society and the private sector; enforcing human, civil and economic rights; promoting access to technology, training and education; implementing public policies on open data and accountability; reducing the risk of losing public information; building trust in archives and public records as a means of empowering global information societies.

E al secondo posto : Archives bridging the cultural gap. Minorities, new cultures, diversity and inclusion, professional identities, emerging values (such as sustainable living or resilience) and new forms of exchanges, cooperation, work organization, training and education can use archival data and information as leverage for finding their place in our societies.

Si tratterà, quindi, di una sede utile per discutere dei problemi ancora posti in materia di accesso ai documenti degli archivi correnti e di deposito nel nostro paese e di consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato.

La normativa italiana su accesso civico, trasparenza e libera consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato offre garanzie che, tuttavia, si scontrano in alcuni casi con pratiche che risultano limitanti. In merito, è da sottolineare la moltiplicazione delle normative che prevedono le richieste di accesso agli atti formulate in base alle norme della legge n. 241 e le disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, concernenti i due tipi di accesso civico (cosiddetti "semplice" e "generalizzato"). **Le norme sull'accesso meriterebbero una semplificazione urgente che riduca possibilmente a uno – come è nei maggiori ordinamenti amministrativi – i tre accessi ora esistenti. Ciò consentirebbe anche una semplificazione delle procedure dei ricorsi alla giustizia amministrativa per questa materia, che non di rado sono formulati con una sovrapposizione e confusione delle norme.**

**Ciò è ben evidenziato nella sentenza n. 5702/2019 del Consiglio di Stato che, dopo aver chiarito le differenze di scopo dei tre istituti (l'accesso ex lege 241/90 preordinato a soddisfare un interesse specifico e strumentale di chi lo fa valere per ottenere la tutela di una situazione giuridica soggettiva e l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) e l'accesso generalizzato del c.d. decreto Trasparenza (d.lgs.n. 97/2016), volto a soddisfare un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri. Il Consiglio di Stato, nel dirimere un caso relativo proprio alla sovrapposizione dei diversi tipi di accesso, ha evidenziato proprio come l'accesso non può essere utilizzato in modo disfunzionale, né deve rappresentare una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.**

Anche le norme sulla consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato e all'Archivio centrale dello Stato richiedono un intervento urgente di semplificazione e chiarimento. Esempi dei problemi riscontrati sono stati offerti nel caso delle carte versate ai sensi delle direttive). Il convegno "Carte di piombo" proposto da ANAI lo scorso anno e di cui è imminente la pubblicazione degli atti, è nato proprio per affrontare questi temi. Qualche precisazione credo sia in preparazione presso la Presidenza del Consiglio, tuttavia sarebbe opportuno che venissero emanate linee guida (da parte della DGA ma anche in collaborazione con le società degli storici, le associazioni professionali e l'Ufficio del Garante) frutto di una riflessione più approfondita, sia a proposito della documentazione

conservata negli AS che negli archivi degli enti pubblici, considerando anche il caso dei documenti disponibili sul web. Sarebbero indicazioni che diventerebbero un modello anche per gli archivi privati dichiarati di interesse storico.

Quelli relativi alla consultabilità della documentazione sono, ovviamente, problemi complessi: ci sono i limiti previsti dall'articolo 41 del Codice dei beni culturali a proposito dei documenti versati negli Archivi di Stato che risultano sufficientemente chiari per la politica estera e per la sicurezza dello Stato mentre molte incertezze si determinano ancora a proposito della protezione dei dati personali. Il nostro Codice deontologico afferma un punto di grande rilevanza quando distingue fra accesso ai documenti (auspicabilmente il più ampio possibile) e diffusione dei dati personali in essi contenuti, risolvibile con le accortezze proposte nel GDPR, ossia l'anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati, la schermatura o l'uso a fini statistici.. Sarebbe, come prima si diceva, molto opportuno che le pratiche indicate, venissero richiamate in una sorta di Linee guida operative che avessero, ad esempio, la forza di un regolamento generale per la consultazione.

Per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga ai limiti cronologici previsti dal Codice, sarebbe opportuno (anche alla luce dell'estrema lentezza nelle risposte che è stata lamentata da non pochi studiosi) che la Commissione per le autorizzazioni all'accesso anticipato venisse incardinata nella DGA del MiC, eventualmente con la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Interno e rafforzando la presenza di archivisti e storici.

- 1. Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto risorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni, all'interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardi, che include i vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di digitalizzazione dei processi operativi. Questa operazione non deve essere gestita soltanto come fonte di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come opportunità.*

Per quanto riguarda la possibilità che le diverse amministrazioni gestiscano direttamente, in forma "decentrata" la documentazione che non può essere versata negli archivi di Stato per carenze di spazio nei depositi, occorre osservare che la situazione degli archivi di deposito delle pubbliche amministrazioni è tutt'altro che buona. Anche l'indagine condotta dalla Corte dei Conti e che ha portato alla deliberazione del dicembre 2015 (confermata ampiamente da una ulteriore verifica l'anno successivo) ha messo in evidenza lo stato di confusione, mancato ordinamento e in generale di conservazione non idonea, degli archivi. Le amministrazioni non dispongono, salvo eccezioni molto limitate, di archivisti e neppure li prevedono in organico, né dispongono di spazi per i depositi, e ricorrono con grande frequenza all'outsourcing presso ditte private .

Da tempo chiediamo che venga rafforzata la funzione delle Commissioni di sorveglianza e scarto, ora ridotta a quella di mera proposta di un elenco di documenti da scartare con l'autorizzazione dell'Amministrazione archivistica. Abbiamo più volte ribadito che queste Commissioni dovrebbero essere le vere garanti di una corretta gestione degli archivi dei loro uffici, secondo le linee guida che la DGA ha il compito di emanare, come previsto dal Regolamento di organizzazione del MiC, anche con l'esercizio di poteri ispettivi. Per questo sarebbe necessaria una revisione del D.P.R. 37/2001 che le istituisce.

La soluzione degli archivi storici "decentrati", ove praticabile, alla luce dell'aggravio che ricadrebbe sui soggetti produttori della documentazione, richiede comunque che si predisponga un piano pluriennale di sedi per gli AS, che consenta, al termine del percorso il regolare versamento, anche per garantire una uniformità di trattamento della documentazione che, diversamente, dovrebbe essere oggetto di costante vigilanza.

Esistono esempi di conservazione “decentrata” ma, appunto in presenza di spazi e personale idoneo alla gestione: per esempio, nel caso del Tribunale di Aosta, formalmente versato all’AS di Torino ma rimasto ad Aosta dove, come è noto, non è mai stato costituito un AS.

Naturalmente andrebbe garantita in modo stringente la tenuta di questi archivi “decentrati” attraverso l’obbligo di assunzione di personale archivistico competente dedicato, come dovrebbe essere per l’intera filiera di produzione documentale, dall’archivio corrente a quello di deposito e storico.

Per quanto riguarda il processo di digitalizzazione (che potrà però riguardare una parte – da identificarsi con una riflessione molto approfondita – e non la totalità della documentazione da versare) vorrei richiamare una proposta a suo tempo fatta, in relazione al processo di digitalizzazione dei fogli matricolari delle Forze armate, ossia quella di prevedere un punto di accesso alla documentazione digitalizzata (conservata presso la sede di Gaeta) nell’AS competente per territorio, proponendo un modello replicabile in ogni altra situazione simile.

Sul PNRR occorre segnalare che benché i previsti progetti di digitalizzazione e di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni siano progetti largamente bisognosi di competenze archivistiche, non solo questa necessità non è esplicitata, ma nel portale InPA che consente ai professionisti di proporsi per questi progetti non è prevista la professionalità degli archivisti e la gestione della documentazione è affidata esclusivamente ad amministrativi e informatici.

In merito alle iniziative di digitalizzazione dei processi per atti di terrorismo, mafia, ecc. in corso, va segnalato che l’intero progetto nasce per iniziativa delle associazioni dei familiari, a seguito di un accordo MiBact (così allora denominato) e Giustizia, e non è coordinato dal Ministero della Giustizia ma da una commissione mista che vede la presenza di rappresentanti dei due Ministeri, delle associazioni. Il MiC è rappresentato dalla Direzione generale Archivi e i progetti sono realizzati con la direzione tecnica e scientifica degli archivi di Stato.

Per quanto riguarda il progetto di portale aperto e diffuso, credo che un modello concettuale di quest sia offerto dal portale della Rete degli archivi per non dimenticare ([memoria.san.beniculturali.it](http://memoria.san.beniculturali.it)). A di là delle necessità di aggiornamento, si tratta di un esempio virtuoso soprattutto per le modalità estremamente aperte di realizzazione che hanno visto insieme l’Amministrazione archivistica, le Associazioni dei familiari delle vittime, Centri culturali, archivi pubblici e privati. Di fatto, lo stesso modello è stato all’origine anche degli altri portali promossi dalla DGA (imprese, moda, archivi della psichiatria, degli architetti, Antenati...). Nel caso del portale Antenati per la ricerca genealogica è stata adottata la modalità del crowdsourcing per l’indicizzazione e aperta una sezione apposita per i contributi esterni. Tuttavia, in queste esperienze che hanno visto la collaborazione fra molte istanze, la presenza di un comitato di archivisti e storici di settore è apparsa imprescindibile per la verifica e la gestione di quanto proposto o direttamente caricato dai diversi soggetti che sono intervenuti, soprattutto in relazione all’identificazione e all’autenticità dei documenti e alla correttezza della metadatozione. Si tratta di valutazioni condivise anche rispetto ad altri progetti non italiani dove la presenza di un gruppo di esperti si è rivelata sempre imprescindibile. Così è stato nelle esperienze su documenti particolarmente coinvolgenti per il pubblico di riferimento, come quelle in corso negli archivi di Bad Arolsen, dello USHMM, o di Yad vashem